

ALLEGATO A

OGGETTO: istanza per la concessione in uso di impianti sportivi provinciali

Il sottoscritt _____ nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante della Società _____, costituita con atto n. _____ in data _____ e con sede in _____ Via _____ ove, ai fini della presente richiesta, elegge il proprio domicilio, fa istanza per ottenere concessione in uso dell'impianto sportivo di pertinenza dell'Istituto _____ in quanto per presa visione è stato ritenuto idoneo e confacente all'attività sportiva da svolgere nei seguenti giorni e orari:

lunedì	martedì	mercoledì	giovedì	venerdì	sabato	domenica

a sostegno dell'attività che la suddetta associazione effettuerà come da programma in allegato.

In alternativa nell'ordine preferenziale i seguenti ISTITUTI: _____

in giorni e orari da concordare secondo disponibilità.

Inoltre dopo aver preso atto del vigente Regolamento per l'uso degli impianti sportivi di competenza dell'Ente Provincia in orario extrascolastico:

DICHIARA

che la suddetta Associazione che rappresenta iscritta/non iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche C.O.N.I. numero _____ affiliata alla _____ riconosciuta dal CONI:

A. svolge attività:

- a. agonistiche - specificare categoria/livello _____;
- b. giovanili d'avviamento allo sport;
- c. per soggetti diversabili;
- d. di formazione e promozione fisica;
- e. per utenti sotto i 18 anni;
- f. per la terza età;
- g. per il recupero psico-motorio delle persone;
- h. per attività amatoriali dello sport.

B. che l'attività svolta dalla Associazione che rappresenta:

- non ha fini di lucro;
- è iscritta al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche C.O.N.I. numero _____;
- è affiliata alla Federazione Sportiva _____;
- è affiliata all'Ente di Promozione Sportiva _____;
- è affiliata alla Disciplina Sportiva Associata _____;
(Provinciale - Regionale - Nazionale - Internazionale)
- svolge attività agonistica _____;
(Centri Federali - Centri Coni)
- svolge attività agonistica di avviamento allo sport _____;
(età evolutiva - età adulta - età dell'anziano)
- svolge attività promozionale per: _____;
- gli istruttori sportivi e gli allenatori con brevetto (indicare quali) sono i Sigg.:
 1. _____
 2. _____
 3. _____
 4. _____
 5. _____

C. che nella stagione sportiva in corso ha ottenuto i seguenti risultati:

D. che l'organigramma della stagione in corso è il seguente:

- n° atleti tesserati agonisti _____
- n° atleti settore giovanile _____
- n° atleti settore promozionale _____
- n° dirigenti _____
- n° tecnici _____
- n° medici _____
- n° fisioterapisti _____

E. che ha partecipato nell'anno sportivo in corso ai seguenti campionati e/o manifestazioni:
federali _____

di enti Promozione Sportiva _____
livello intern.le nazionale _____ con n° _____ squadre
regionale _____ con n° _____ squadre
provinciale _____ con n° _____ squadre
tornei (indicare) _____
attività giovanile (indicare) _____

F. Che ha organizzato le seguenti manifestazioni: sportive – convegnistiche - formative di livello

- Provinciale _____
- Regionale _____
- nazionale _____
- internazionale _____

IL PRESIDENTE

Firma e timbro per esteso e leggibile

IL PRESIDENTE LA FEDERAZIONE

Firma e timbro per esteso e leggibile

Inoltre Dichiara:

che, la suddetta Associazione, si impegna a comunicare, entro 15 giorni, l'ottenimento di eventuali concessioni per ulteriori spazi da altri enti pubblici;

che, la suddetta Associazione, non è associata ad un gruppo organizzato che ha prodotto simile istanza per l'utilizzo di un qualsiasi altro o stesso impianto sportivo.

che l'Associazione richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di **nessun partito**, in relazione a quanto previsto **dall'Art. 7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n.659.**

Allegati n.4

- 1. DICHIARAZIONE LIBERATORIA;**
- 2. Foglio informativo;**
- 3. nota integrativa;**
- 4. copia ricevuta di versamento pari ad € 100,00 a titolo di garanzia da portare a conguaglio con l'ultima rata del canone di utilizzo della struttura.**

Data, _____

IL PRESIDENTE

Firma e timbro per esteso e leggibile

FOGLIO INFORMATIVO

Il sottoscritt _____, nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante della Società _____ oltre a quanto già dichiarato e dalla Federazione certificato, informa:

che intende partecipare nell'anno sportivo successivo ai seguenti campionati:

federali _____
di enti Promozione Sportiva _____
a livello internazionale nazionale _____ con n° _____ squadre
regionale _____ con n° _____ squadre
provinciale _____ con n° _____ squadre
tornei (indicare) _____
attività giovanile _____

che tutti gli atleti impegnati nelle attività sportive in palestra saranno sottoposti a visita medica attestante l'idoneità all'attività sportiva praticata;

che organizzerà le seguenti manifestazioni: sportive – convegnistiche - formative di livello

- Provinciale _____
- Regionale _____
- nazionale _____
- internazionale _____

Data, _____

IL PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE

Firma e timbro per esteso e leggibile

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Il sottoscritto..... nato a Il.....
residente a in via nella sua qualità di presidente e/o legale
rappresentante del.....con sede in alla
via..... ove ai fini della presente istanza elegge il proprio domicilio in
relazione all'istanza prodotta il giorno..... tendente ad ottenere la concessione numero ...//... del
...//..... rilasciata dalla Provincia di Foggia accetta e sottoscrive le condizioni qui di seguito elencate.

1. L'associazione concessionaria è responsabile civilmente e patrimonialmente per i danni prodotti ai locali scolastici e ai relativi impianti e attrezzature, nonché per i danni che dall'uso dei locali e delle attrezzature derivino a persone o a cose, fermo restando l'obbligo di contrarre assicurazione globale con esclusione di qualunque responsabilità della Provincia.
2. Il concessionario si impegna a non avanzare alcuna richiesta di risarcimento per danni e infortuni connessi con l'attività ginnico-sportiva praticata in virtù della concessione.
3. Il concessionario si obbliga ad assicurare i loro atleti contro eventuali incidenti o danni che dovessero derivare dall'esercizio della pratica sportiva.
4. Il concessionario si obbliga a far sottoporre preventivamente tutti gli atleti a visita medica tesa ad accertarne l'idoneità fisico-sanitaria.
5. Il concessionario si impegna a non utilizzare, anche parzialmente e temporaneamente, gli impianti concessi per finalità che non siano quelle per le quali è stata richiesta ed accordata la concessione.
6. Il concessionario dà atto alla Provincia che la concessione degli impianti con le relative attrezzature si intende effettuata nello stato di fatto di cui si trovano, rimanendo a carico del concessionario medesimo l'accertamento, a effettuarsi di volta in volta prima dell'uso, che nessun giudizio possa derivare dall'uso degli impianti stessi a chiunque, compresi gli atleti, allenatori, dirigenti, accompagnatori e il pubblico.
7. Il concessionario si impegna tassativamente a non installare attrezzature fisse per non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.
- 7.bis È fatto divieto assoluto al concessionario di affiggere manifesti e striscioni, o qualsiasi altra forma pubblicitaria, a favore di aziende private in maniera permanente all'interno degli impianti sportivi, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività.
8. Per l'uso degli impianti sportivi scolastici il concessionario si impegna al pagamento della quota di € (per ogni ora utilizzata), quale canone per usufruire del servizio pubblico per l'anno _____.
9. Il concessionario concorda che la continuità della concessione è subordinata all'effettiva erogazione delle quote previste da effettuarsi alla fine di ogni quadrimestre e alla dichiarazione liberatoria.
10. L'associazione concessionaria assume a proprio carico le spese per la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature, nonché quelle per l'impiego dei servizi strumentali e per il personale di vigilanza.
11. Il concessionario si impegna ad effettuare le comunicazioni alle Autorità di Pubblica Sicurezza in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste dalla legge.
12. Nel caso che l'impianto o la struttura sia utilizzata con accesso al pubblico, il concessionario si impegna a consentire l'accesso, sempre sotto la propria responsabilità, quando la Commissione provinciale per i locali di spettacoli abbia concesso il proprio nullaosta, copia della quale dovrà essere immediatamente trasmessa al settore competente della Provincia.
13. Indipendentemente dal rilascio della concessione il concessionario si impegna a non consentire l'ingresso agli impianti agli atleti non accompagnati da un dirigente, da un tecnico o da un istruttore CAS.
14. Il concessionario si impegna ad accertare l'identità degli atleti accompagnati, evitando qualsiasi introduzione abusiva e si impegna al termine dell'allenamento a riaccompagnare gli stessi in modo da evitare uscite isolate o permanere negli impianti sportivi anche come semplici spettatori.
15. Senza pregiudizio di quanto disposto negli articoli precedenti il concessionario dà atto che i suoi accompagnatori ufficiali sono a tutti gli effetti di legge responsabili di ogni e qualsiasi danno sia diretto che indiretto che a qualsiasi titolo gli atleti possono causare a persone e cose, nonché degli infortuni che comunque possono agli atleti occorrere nel periodo della loro permanenza negli impianti, per difetto della dovuta vigilanza sui medesimi e sull'efficienza delle attrezzature ed accessori durante il loro uso.
16. Senza pregiudizio dei poteri che possono spettare per legge o regolamento al Consiglio di istituto, al Preside e al Provveditore, il concessionario prende atto che compete alla Provincia – in vigenza della concessione – di vigilare:
 - a) Sull'uso degli impianti, delle attrezzature e degli accessori;
 - b) Sul rispetto dei limiti della concessione;
 - c) Sul rispetto da parte del concessionario delle norme di cui al presente regolamento.
17. Il concessionario dà atto che l'opera di vigilanza e di controllo espletata dalla Provincia non implicherà in alcun modo la responsabilità che ricadrà sempre sul concessionario.

18. Il concessionario accetta espressamente che la concessione può essere revocata prima della scadenza del termine finale indicato nella stessa ipotesi di irregolarità accertata dal personale ispettivo della Provincia, di cui ai precedenti punti.
19. Il concessionario conviene che la Provincia proceda alla revoca della concessione qualora il concessionario: non garantisca, di fatto, la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;
 - a) Utilizzi gli impianti a scopo di lucro e, comunque, per un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - b) Non garantisca, di fatto, la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;
 - c) Non ottemperi a quanto nella presente dichiarazione liberatoria;
 - d) Risulti concessionario di altri impianti sportivi scolastici di proprietà pubblica;
 - e) Non effettui il versamento del canone d'uso entro i termini temporali previsti all'art. 14 commi 7, 8 e 9.
20. Il concessionario conviene ed accetta che nei casi indicati al punto 19 non è dovuto al concessionario alcun rimborso totale o parziale del canone d'uso eventualmente già versato neppure sotto il profilo di rimborso spese.
21. il concessionario conviene ed accetta che il rapporto di concessione si intende risolto di diritto anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto concessionario per il verificarsi anche di uno solo dei seguenti fatti:
 - a) Indisponibilità dell'impianto sportivo in dipendenza da cause di forza maggiore od esecuzione di manutenzione o di modifiche agli impianti sportivi e qualora per particolari condizioni climatiche l'uso degli impianti costituisca grave pregiudizio al patrimonio provinciale in conformità ad insindacabile parere dei tecnici provinciali.
22. Il concessionario conviene ed accetta che nel caso di anticipata risoluzione per i motivi di cui al precedente punto 21 nulla potrà eccepire o pretendere il concessionario. Se non la restituzione dei canoni per il periodo in cui l'impianto si è reso indisponibile.
23. Il concessionario conviene ed accetta che competerà per contro alla Provincia il più ampio diritto risarcimento dei danni sia diretti che indiretti ogni qualvolta la risoluzione anticipata della concessione dovuta a causa imputabile al concessionario.
24. Indipendentemente da quanto disposto nei punti precedenti il concessionario accetta e conviene competerà sempre in qualsiasi momento alla Provincia la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo il concessionario.

IL PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE

Firma e timbro per esteso e leggibile

Dichiarazione integrativa

PROVINCIA di F O G G I A

Al Dirigente del Servizio Politiche Educative
Dott. Oscar Sebastiano Corsico
- Piazza XX Settembre,20
F O G G I A

Il sottoscritto _____ nato a _____
il _____ residente a _____ in via
_____ nella sua qualità di presidente e/o legale rappresentante
della Società _____ con sede in _____ alla
via _____ in relazione all'istanza di
concessione in uso, in orario extrascolastico per l'anno ____/____, dell'impianto sportivo di
pertinenza dell'Istituto _____ di _____ (FG).

DICHIARA

1. di essere responsabile civilmente e penalmente per i danni prodotti ai locali scolastici e/o ai relativi Impianti e/o alle relative attrezzature nonché per i danni, che dall'uso degli stessi, derivino a persone e/o a cose.
2. di garantire e tenere indenne la Provincia, esonerandola da qualsiasi obbligo risarcitorio per danni e/o infortuni a persone e/o cose connessi con l'attività ginnico-sportiva praticata in virtù della concessione.
3. di garantire la stipula (entro 15 giorni dall'autorizzazione all'uso straordinario dell'impianto) di apposita polizza assicurativa o polizza fideiussoria - da consegnare in allegato alla documentazione riferita al successivo punto 4) - , con cui si esonera la Provincia da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone od a cose, nonché per tutti i danni di qualunque genere si verificano all'impianto.
4. di comunicare entro 15 gg. dall'autorizzazione all'utilizzo, straordinario, della struttura:
 - a) I nominativi ed i recapiti postali e telefonici degli accompagnatori responsabili;
 - b) i nominativi dei preposti alla custodia e vigilanza dell'impianto richiesto in concessione;
 - c) il nominativo del Soggetto responsabile la cui presenza è condizione indispensabile per l'accesso alla palestra e per il suo uso.
 - d) le dichiarazioni scritte di accettazione degli incarichi di cui sopra.
5. di essere consapevole e accettare che la concessione degli Impianti, con le relative attrezzature, si intende effettuata nello stato di fatto in cui si trovano.
6. di eseguire l'accertamento dell'impianto, da effettuarsi di volta in volta prima dell'uso, affinché nessun pregiudizio possa derivare dall'uso dell'Impianto stesso a chiunque vi acceda ivi compresi atleti, allenatori, dirigenti, accompagnatori e pubblico.
7. di apporre sull'apposito registro la propria firma ogni qualvolta l'Impianto verrà utilizzato, indicando con precisione l'ora di entrata e quello di uscita, il numero dei partecipanti alle attività, nonché le eventuali anomalie o irregolarità riscontrate.
8. di assumere, per l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal D.LGS 81/2008 e successive modificazioni o integrazioni.
9. di essere responsabile, per quanto di propria competenza, ai fini della normativa sulla sicurezza, per tutto il periodo di concessione della struttura.
10. di ottemperare a tutto quanto previsto nel "documento sulla sicurezza della struttura" di cui alla vigente normativa.

Data _____

Firma e timbro della Società

Regolamento per l'uso degli impianti sportivi di competenza dell'Ente Provincia
in orario extrascolastico

CAPO I
GENERALITA'

Art. 1
Finalità

1. Con il presente regolamento l'Ente Provincia, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per l'uso degli impianti sportivi scolastici (d'ora in poi Impianti), assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali sarà finalizzato l'uso degli immobili interessati dal presente regolamento.
2. Il presente regolamento disciplina l'assegnazione degli Impianti gestiti direttamente dall'Ente Provincia in orario extrascolastico secondo il combinato disposto dell'art. 12, comma 2, della Legge 4 agosto 1977 n. 517 con l'art. 90, comma 26, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289.
3. Ai sensi del D.M. 31 Dicembre 1983 del Ministero dell'Interno, la concessione per l'uso continuativo ovvero occasionale degli Impianti dell'Ente Provincia è collocata nelle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale.
4. Gli Impianti e le attrezzature appartenenti all'Ente Provincia costituiscono parte integrante del patrimonio indisponibile dell'amministrazione.

Art. 2
Diritto di informazione

1. L'Ente Provincia dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 degli enti ed istituzioni pubbliche e private, dalle forze sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta.

Art. 3
Accesso agli atti

1. Il presente regolamento e gli elenchi delle strutture di proprietà dell'Ente sono pubblicati sul sito internet della Provincia a cura del Dirigente.

CAPO II
DELL'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI SCOLASTICI PROVINCIALI

Art. 4
Attività sportive

1. Gli interventi dell'Ente Provincia per la promozione, la diffusione e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzate alla formazione educativa, sociale, fisica ed affettiva dei cittadini anche nel rispetto delle diversità.

Art. 5 Impianti


1. Nello specifico il presente regolamento disciplina l'utilizzo degli impianti sportivi annessi alle scuole di competenza dell'Ente Provincia da parte di enti ed associazioni sportive al fine di diffondere la pratica sportiva sull'intero territorio provinciale.

Art. 6 Destinatari

1. Possono fruire della concessione in uso continuativo degli Impianti dell'Ente Provincia le Società o Associazioni Sportive Dilettantistiche (d'ora in poi Enti Sportivi) affiliate a una o più Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva Nazionali e/o Discipline Sportive Associate organizzate anche sottoforma di consorzi riconosciuti dal CONI.
2. Gli Enti Sportivi devono svolgere una corrispondente attività che rientra tra quelle indicate nel modello "A" allegato al presente regolamento.
3. Per attività sportiva s'intende quella:
 - agonistica;
 - di avviamento allo sport;
 - promozionale destinata all'età evolutiva.
4. La concessione non si applica:
 - a privati che svolgano attività per fini di lucro nonché ogni forma di subaffitto;
 - per quelle attività non espressamente riconosciute dall'Ente Provincia.
5. È vietata ogni forma di concessione in uso tra la scuola, cui è ubicato l'Impianto, e/o privato e/o ente riconosciuto e non.
6. È vietato l'uso dell'Impianto da parte della scuola per attività non espressamente inserite nella programmazione dell'anno scolastico, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione.

Art. 7 Procedure per la concessione continuativa ad associazioni senza fini di lucro

1. L'Ente Provincia può rilasciare tre tipi di concessioni:
 - in uso annuale;
 - in uso temporaneo;
 - in gestione pluriennale.
2. La concessione annuale decorre dal 21 settembre di ogni anno ovvero dalla data di rilascio dell'autorizzazione e si esaurisce, in ogni caso, il 20 luglio dell'anno successivo.
3. Le istanze di concessione annuale non possono comunque riferirsi ad un arco di tempo superiore ai dodici mesi.
4. Le istanze per la concessione in uso degli impianti sportivi scolastici, a pena di diniego:
 - devono essere redatte secondo il modello "A" allegato al presente regolamento che sarà oggetto di apposita certificazione rilasciata dalla Federazione di appartenenza;
 - devono essere presentate entro il 21 luglio di ogni anno nel caso in cui abbiano carattere continuativo. Al riguardo farà fede il timbro postale e/o datario di ingresso dell'Ente Provincia. Le istanze presentate dopo il 21 luglio saranno prese in considerazione solo in caso di disponibilità delle strutture, secondo l'ordine cronologico del timbro postale e/o datario di ingresso dell'Ente Provincia;
 - deve essere allegata una ricevuta di versamento pari ad € 100,00 a titolo di garanzia da portare a conguaglio con l'ultima rata del canone di utilizzo della struttura.

- 
5. Gli Enti Sportivi che usufruiscono delle palestre dell'Ente Provincia devono garantire lo scopo educativo dei corsi o delle attività sportive autorizzate.
 6. Gli Enti Sportivi possono produrre una sola domanda per la stessa disciplina sportiva da praticarsi, indicando in ordine la preferenza degli impianti. In caso di accoglimento della richiesta, l'Ente Provincia assegnerà un Impianto per un monte ore totale sulla base:
 - dell'attività sportiva certificata dalla Federazione di appartenenza come da allegato "A" al presente regolamento;
 - della affinità di attività sportiva svolta dalla Società richiedente con l'impianto.
 7. Nell'istanza di concessione l'Ente Sportivo deve:
 - dichiarare che si impegna a comunicare, entro 15 giorni, l'ottenimento di eventuali concessioni per ulteriori spazi da altri enti pubblici;
 - eleggere ed indicare il proprio domicilio. Tutte le notifiche effettuate al domicilio eletto si intenderanno valide ad ogni effetto di legge.
 - dichiarare che l'Associazione richiedente non fa parte dell'articolazione politico-amministrativa di **nessun partito**, in relazione a quanto previsto **dall'Art. 7 della legge 2 maggio 1974, n.195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n.659.**
 - dichiarare se è o non associato ad un gruppo organizzato che ha prodotto simile istanza per l'utilizzo di un qualsiasi altro o stesso impianto sportivo.

Art. 8

Procedura di competenza del Consiglio di Istituto

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 4 agosto 1977 n. 517, entro il 15 giugno di ogni anno le scuole di proprietà dell'Ente Provincia comunicano, con specifica delibera del Consiglio di Istituto, i giorni e gli orari in cui è possibile consentire l'uso extrascolastico degli impianti sportivi riferiti al periodo 21 settembre – 20 luglio dell'anno successivo.
2. Le scuole, di cui al comma 1, nell'esercizio dell'autonomia scolastica ed in coerenza al piano formativo, gestiranno lo svolgimento delle attività sportive scolastiche entro il limite orario delle 18.00.
3. Nel caso in cui il Consiglio di Istituto, ai sensi del comma 1, non provveda a deliberare al riguardo, il Dirigente Responsabile del procedimento intenderà tacito assenso per l'uso degli Impianti di pertinenza per tutti i giorni a partire dalle ore 18.00 -.
4. Il provvedimento motivato deve avere ad oggetto l'attività sportiva posta in essere dall'Istituto e deve rientrare nella previsione di spesa dello stesso.


Art. 9


Responsabile del procedimento dell'Ente Provincia

1. Le istanze di cui al presente capo sono assegnate per il procedimento istruttorio al dirigente del settore Pubblica Istruzione che provvede ad avviare l'istruttoria secondo le disposizioni del presente regolamento ed in conformità della Legge 7 agosto 1990 n. 241.

Art. 10

Procedura di competenza Ente Provincia

1. Il dirigente del servizio provvede, entro il 21 settembre, a redigere il piano di utilizzo delle palestre, compilato distintamente per ciascun Impianto disponibile, adottandolo con determinazione dirigenziale.
 2. Il responsabile del servizio, tenuto conto del piano adottato, con Determina dirigenziale autorizza le concessioni ivi comprese l'emissione dell'atto di concessione.
- 

- 
3. Nessuna concessione può essere rilasciata dal dirigente del servizio a favore di Enti Sportivi che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti o in contrasto con le norme regolamentari. Il dirigente prima di decidere l'esclusione può richiedere per una sola volta ulteriori approfondimenti e verifiche.
 4. Il dirigente del servizio, entro il 21 settembre, comunica, a tutti gli Enti Sportivi che hanno prodotto istanza, la conclusione del procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 indicando a seconda del caso il diniego motivato dell'istanza.
 5. L'atto di concessione è predisposto in conformità agli allegati al presente regolamento.


Art. 11 **Casi particolari**

1. L'Ente Provincia, in presenza di più domande di concessione per un medesimo impianto nello stesso periodo, determina la priorità di scelta in base alle informazioni contenute nel modello "A" allegato al presente regolamento. In caso di parità di requisiti varranno, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) utilizzo continuativo nell'anno precedente dell'Impianto di proprietà dell'Ente Provincia;
 - b) anzianità di affiliazione nell'ultimo quinquennio alle Federazioni Sportive Nazionali e/o Enti di Promozione Sportiva Nazionali e/o Discipline Sportive Associate;
 - c) preferenza agli Enti Sportivi che hanno sede legale nel comune di competenza in cui è ubicato l'Impianto stesso;
 - d) data di presentazione dell'istanza;
 - e) comportamento tenuto dai responsabili dell'Ente Sportivo nonché dagli atleti nel corso di precedenti concessioni.
2. Nel caso di cui al comma 1, è data facoltà al responsabile del procedimento di convocare gli Enti Sportivi interessati in una conferenza di servizio al fine di una corretta pianificazione dell'orario.
3. In ogni caso è competenza dell'Ente Provincia definire il quadro completo degli orari.

Art. 12 **Concessione in uso temporaneo**

1. Le istanze di concessione in uso temporaneo per manifestazioni di particolare rilievo, da parte di soggetti aventi diritto, di cui all'art. 6 del presente regolamento, devono essere compilate secondo il modello allegato "A", prodotte almeno 30 giorni prima della data prevista ed indirizzate al dirigente P.I. dell'Ente Provincia.
2. Il dirigente del settore è competente, ad emettere la concessione in uso temporaneo previo pagamento del canone previsto.
3. Il concessionario è vincolato al rispetto degli oneri di cui al capo III del presente regolamento per le parti applicabili al caso.

Art. 13 **Concessione in gestione pluriennale**

1. E' possibile procedere con concessioni pluriennali solo a fronte di impegni da parte delle società richiedenti ad interventi di manutenzione straordinaria e/o migliorie suffragate da apposito computo metrico, vistato dall'U.T.P., che, comunque, vigilerà sui lavori previsti.
 2. Nel caso di concessione in gestione pluriennale la Giunta Provinciale regolamenterà sia la concessione in uso che le modalità per la sua corretta gestione, la relativa durata e il canone di concessione, deliberando un'apposita convenzione che dovrà essere sottoscritta dal soggetto richiedente.
- 

3. Le convenzioni per la concessione in gestione pluriennale possono essere stipulate soltanto con Enti Sportivi.
4. L'Ente Provincia si riserva in ogni caso la facoltà di diniego della concessione in gestione con motivazione scritta.
5. In ogni caso la durata della gestione pluriennale non potrà essere superiore a 3 anni.

CAPO III DEGLI ONERI E FACOLTÀ DEL CONCESSIONARIO

Art. 14

Oneri del concessionario

1. L'Ente Sportivo concessionario è responsabile civilmente e penalmente per i danni prodotti ai locali scolastici e/o ai relativi Impianti e/o alle relative attrezzature nonché per i danni, che dall'uso degli stessi, derivino a persone e/o a cose.
2. Il concessionario dovrà rilasciare liberatoria nella quale dichiarerà di garantire e tenere indenne l'Ente Provincia, manlevandola da qualsiasi obbligo risarcitorio per danni e/o infortuni a persone e/o cose connessi con l'attività ginnico sportiva praticata in virtù della concessione.
3. Il concessionario, prima dell'inizio dell'attività, è tenuto a prestare idonea garanzia assicurativa per i danni che dovessero derivare a persone e cose per l'esercizio della pratica sportiva. A tal fine dovrà produrre copia della relativa polizza a pena di decadenza.
4. È fatto tassativo divieto al concessionario di utilizzare, anche parzialmente e temporaneamente, gli Impianti concessi per finalità che non siano quelle per le quali è stata richiesta ed accordata la concessione.
5. La concessione degli Impianti, con le relative attrezzature, si intende effettuata nello stato di fatto in cui si trovano. Rimane a carico del concessionario l'accertamento, da effettuarsi di volta in volta prima dell'uso, affinché nessun pregiudizio possa derivare dall'uso dell'Impianto stesso a chiunque vi acceda ivi compresi atleti, allenatori, dirigenti, accompagnatori e pubblico.
6. È fatto divieto assoluto al concessionario di installare attrezzature fisse al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'Impianto per altre attività.
- 6.bis È fatto divieto assoluto al concessionario di affiggere manifesti e striscioni, o qualsiasi altra forma pubblicitaria, a favore di aziende private in maniera permanente all'interno degli impianti sportivi, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'Impianto per altre attività.
7. Per l'uso degli Impianti è dovuto, da parte dei concessionari, il pagamento del canone nei modi e termini conformemente a quanto stabilito da Delibera di Giunta.
8. Il canone, di cui al comma 7, verrà aggiornato ogni anno secondo le tariffe stabilite dalla Giunta.
9. La continuità della concessione è subordinata all'effettiva erogazione delle quote previste da effettuarsi alla fine di ogni quadrimestre ed alla dichiarazione liberatoria.
10. Fanno carico esclusivamente al concessionario le comunicazioni alle autorità di Pubblica Sicurezza in ordine alle manifestazioni programmate nonché, ove richieste, le preventive autorizzazioni previste dalla legge.
11. Nel caso l'Impianto sia utilizzato con accesso al pubblico, lo stesso sarà consentito sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore che si farà carico delle necessarie autorizzazioni previste per legge, fornendone comunicazione al settore competente dell'Ente Provincia.
12. Non si potranno organizzare manifestazioni agonistiche con la presenza di pubblico, a meno che l'Impianto non sia omologato e non sia stata rilasciata apposita autorizzazione da parte dell'ufficio competente.
13. In ogni palestra verrà posto un registro sul quale il responsabile di ciascun gruppo o Ente Sportivo dovrà apporre la propria firma ogni qualvolta l'Impianto verrà utilizzato, indicando con precisione l'ora di entrata e quello di uscita, il numero dei partecipanti alle attività,

nonché le eventuali anomalie o irregolarità riscontrate. L'Ufficio competente provvederà a controlli periodici dei registri degli Impianti.

14. La pulizia dell'impianto è a carico del concessionario.

Art.15

Limiti del concessionario

1. Non è consentito l'ingresso negli Impianti agli atleti non accompagnati da un dirigente o da un tecnico dell'Ente Sportivo stesso.
2. È tassativo obbligo degli accompagnatori degli atleti accertare l'identità degli stessi, evitando qualsiasi introduzione abusiva.
3. Al termine dell'allenamento gli atleti dovranno essere riaccompagnati in modo da evitare uscite isolate o la permanenza negli Impianti anche come semplici spettatori.
4. Senza pregiudizio di quanto disposto nel presente capo gli accompagnatori sono responsabili di ogni danno sia diretto che indiretto che gli atleti possano causare a persone e/o cose, nonché degli infortuni che possano derivare agli atleti stessi nel periodo della loro permanenza negli Impianti.

Art. 16


Vigilanza provinciale

1. Senza pregiudizio dei poteri che possano spettare per legge o regolamento al Consiglio di Istituto, al Dirigente Scolastico e al Dirigente Scolastico Provinciale, compete all'Ente Provincia – nel rispetto della concessione – la vigilanza:
 - a) sull'uso degli Impianti, delle attrezzature e degli accessori;
 - b) sul rispetto dei limiti della concessione;
 - c) sul rispetto da parte del concessionario delle norme di cui al presente regolamento.
2. L'azione di vigilanza compiuta mediante l'Ufficio competente sarà realizzata e disciplinata su disposizione del dirigente responsabile dell'attuazione del presente regolamento.
3. L'opera di vigilanza e di controllo espletata non implicherà in alcun modo la responsabilità dell'ente stesso sull'uso degli impianti sportivi, delle attrezzature e degli accessori. Tale responsabilità ricadrà sempre sul concessionario.

Art. 17

Ritiro forzoso della concessione

1. Nell'ipotesi di irregolarità accertata, di cui al precedente art. 16, la concessione può essere revocata anche prima della scadenza del termine ivi indicato nella concessione stessa.
2. Si procede, altresì, alla revoca della concessione qualora il concessionario:
 - a) utilizzi gli impianti a scopo di lucro e, comunque, per un uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
 - b) non garantisca di fatto la necessaria sicurezza, l'igiene e la salvaguardia del patrimonio;
 - c) non ottemperi a quanto disposto ai singoli commi degli art. 14 e 15 del presente regolamento e della dichiarazione liberatoria di cui all'art. 14 comma 2;
 - d) risulti concessionario di altre strutture come previsto dall'art. 7 comma 6 del presente regolamento;
 - e) non effettui il versamento del canone d'uso entro i termini temporali previsti all'art. 14 comma 9;
3. Nei casi indicati nel presente articolo, non è dovuto al concessionario alcun rimborso totale o parziale del canone d'uso eventualmente già versato, neppure sotto il profilo di rimborso spese.

- 
4. In ogni caso il provvedimento di revoca è preceduto da una contestazione scritta e da una fase di contraddittorio con l'Ente.

Art. 18

Revoca della concessione per causa di forza maggiore

1. Il rapporto di concessione si intende risolto anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto concessionario per il verificarsi anche di uno solo dei seguenti fatti:
 - a) indisponibilità dell'Impianto a causa di forza maggiore e/o fortuito;
 - b) esecuzione da parte del concessionario di opere di manutenzione e/o di modifiche agli Impianti non preventivamente autorizzati;
 - c) esecuzione di lavori da parte della Provincia che ne impediscano l'uso.
2. In caso di anticipata risoluzione per i motivi di cui al precedente comma, nulla potrà eccepire e/o pretendere il concessionario, fatta eccezione per la restituzione dei canoni, per il periodo in cui l'Impianto si è reso indisponibile.
3. Competerà, per contro all'Ente Provincia il più ampio diritto di risarcimento dei danni, sia diretti che indiretti, ogni qualvolta la risoluzione anticipata della concessione sia dovuta a causa imputabile al concessionario.
4. Indipendentemente da quanto disposto dagli articoli precedenti competerà, sempre in qualsiasi momento, all'Ente Provincia la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione per motivi di pubblico interesse senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art.19

Facoltà del concessionario

1. L'Ente Sportivo può proporre all'Ente Provincia, e per conoscenza all'Istituto scolastico di competenza, opere di recupero e/o riparazione e/o manutenzione e/o infrastrutturazione che rendano l'Impianto idoneo all'uso consentito e che ne migliorino, altresì, la fruibilità.
2. Tali opere, preventivamente autorizzate, saranno a carico dell'Ente sportivo e resteranno patrimonio dell'Ente Provincia.

CAPO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI


Art. 20



Norme di prima applicazione

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, i termini di cui all'art. 7 comma 2 e dell'art. 10 sono fissati a far data del quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Sessanta giorni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento tutte le concessioni d'uso, attualmente operanti, si intendono abrogate.
3. I concessionari che hanno in uso precario i servizi sportivi di cui al presente regolamento, devono produrre regolare istanza di concessione ed essere sottoposti alle norme dello stesso.

Art. 21

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a partire dalla stagione sportiva successiva a quella di presentazione della domanda.
- 

- 
- 
2. Il Dirigente del Servizio "Politiche Educative" ne dispone la pubblicazione sul sito della Provincia altresì, provvede alla diffusione per gli Istituti scolastici di pertinenza.
- 